



AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze deboli del S.I.I. Puglia. Anno 2012 e 2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" che all'art 154 comma 6 stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di reddito;
- la Legge Regionale 30/05/2011, n.9 (da ora anche solo L.R.) con cui è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.1, comma 1);
- l'A.I.P. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile (art.1, comma 2);
- a decorrere dal 29/12/2011 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art 148 del D.Lgs. 152/2006 (ex ATO Puglia), sono trasferite all'Autorità Idrica Pugliese (art.2, comma 1);
- Acquedotto Pugliese SpA (AQP) è gestore del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia in forza della Convenzione di gestione sottoscritta in data 30 settembre 2002;
- in data 21 giugno 2012 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia, dall'Autorità Idrica Pugliese, da Acquedotto Pugliese SpA e dall'ANCI Puglia il Protocollo d'Intesa per la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del SII Puglia ;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.), con la Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio per il periodo 2012-2013 in cui si prevede la possibilità che una parte del Fondo per i Nuovi Investimenti (FoNI) sia destinata dalle Autorità d'Ambito locali al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per gli anni 2012 e 2013.
- l'AEEG, con il DCO n. 85/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, ha tenuto una consultazione pubblica in materia di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dagli utenti domestici economicamente disagiati (cd. Bonus Idrico) ipotizzando una procedura di rimborso del Bonus Idrico nazionale a partire dal 1 gennaio 2014 in analogia a quella già in essere per il Bonus Elettrico ed il Bonus Gas a livello nazionale.

CONSIDERATO CHE con Deliberazione n. 12 del 25/01/2012 il Consiglio Direttivo dell'A.I.P. ha approvato il "Regolamento per la concessione delle agevolazioni a favore delle utenze deboli nel S.I.I. pugliese" in attuazione dell'art.154, comma6, del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 29/04/2013 concernente la determinazione delle tariffe del S.I.I. per gli anni 2012 e 2013 secondo il nuovo Metodo Tariffario Transitorio definito dall'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas con cui l'A.I.P. ha previsto di destinare una quota del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI), sia per l'anno 2012 che 2013, al finanziamento delle agevolazioni previste dal richiamato Protocollo d'Intesa Regionale;

CONSIDERATO CHE l'A.E.E.G., con propria Deliberazione n. 519/2013/R/IDR del 14 novembre 2013 ha approvato la proposta tariffaria avanzata dall'AIP, confermando la quota di FoNI da destinare al finanziamento delle agevolazioni alle utenze deboli per gli anni 2012 e 2013;

CONSIDERATO CHE nelle more della determinazione da parte dell'AEEG dei criteri e delle procedure di erogazione del Bonus Idrico a livello nazionale, le Parti interessate, Regione Puglia, Acquedotto pugliese s.p.a., Autorità Idrica Pugliese e A.N.C.I. Puglia, con la firma dell'Addendum al Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 2 dicembre 2013, hanno stabilito quanto segue:

- 1) la concessione di agevolazioni tariffarie consiste in un rimborso annuale pari al costo del fabbisogno idrico standard e del relativo servizio di fognatura e depurazione, calcolato in modo differenziato per ciascuna delle tipologie di beneficiari utenti di Acquedotto Pugliese residenti in Puglia che versano in condizioni disagiate come di seguito definite;
- 2) il parametro economico di selezione dei beneficiari è individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente¹ (di seguito indicatore ISEE), ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130;
- 3) in analogia a quanto ipotizzato dall'AEEG nel citato documento di consultazione DCO n. 85/2013/R/IDR, al fine di consentire in maniera rapida ed efficace e nel rispetto della normativa sulla privacy l'erogazione delle agevolazioni previste per le utenze deboli pugliesi per gli anni 2012 e 2013, si conviene che abbiano diritto a tali agevolazioni i cittadini pugliesi che abbiano presentato istanza per il "bonus elettrico" regolarmente concesso per utenza domestica elettrica con periodo di agevolazione nel 2012 e nel 2013, che siano titolari di una fornitura idrica ad uso abitativo di residenza (diretta o indiretta nel caso di nuclei familiari residenti in condomini) attiva al momento della presentazione dell'istanza e che siano in regola con i pagamenti nei confronti di Acquedotto Pugliese;
- 4) di allineare le categorie di utenti beneficiari previste dal "Protocollo d'Intesa utenze deboli" e le categorie previste dalla normativa in vigore per il "bonus elettrico" e, quindi, di individuare i destinatari del bonus idrico nei cittadini pugliesi che sono rientrati nel 2012 e/o nel 2013 in una o più categorie previste dal "bonus elettrico" in qualità di clienti domestici del servizio elettrico, come definite nella tabella 1 seguente:

¹ L'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l'accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili), del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare.

Maggiori informazioni sull'ISEE sono reperibili all'indirizzo internet www.inps.it, o possono essere richieste al numero verde dell'INPS 803 164 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14) o presso i CAF.

Tabella 1 - Beneficiari

Categoria Bonus elettrico	Categorie di beneficiari bonus idrico Puglia
Disagiati economici ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 €	Categoria A
Disagio Economico ISEE uguale o inferiore a € 20.000 e con almeno 4 figli a carico	Categoria B
Disagiati fisici	Categoria C

- 5) gli importi del Bonus idrico saranno attribuiti in base alle omogenee categorie previste dal Protocollo d'Intesa Regionale, come definito nella tabella 1, e definiti secondo quanto previsto dalla tabella 2:

Tabella 2 – Importo dell'agevolazione

Categoria Bonus idrico Puglia	Importo agevolazione tariffe 2012 (€)	Importo agevolazione tariffe 2013 (€)
Categoria A	40,69	42,72
Categoria B	128,47	134,89
Categoria C	61,03	64,08

- 6) per quanto riguarda le categorie di beneficiari A e B, i beneficiari dell'agevolazione sul consumo idrico saranno i cittadini pugliesi che hanno avuto diritto al "Bonus elettrico", nella Regione Puglia, per le rispettive categorie di disagiati economici (in quanto clienti domestici del servizio elettrico), con data inizio dell'agevolazione ricadente nell'anno 2012 e/o 2013. Per quanto riguarda, invece, la categoria di beneficiari C, i beneficiari dell'agevolazione saranno i cittadini pugliesi che hanno avuto diritto a Bonus elettrico (in quanto clienti domestici del servizio elettrico) nella Regione Puglia per la categoria dei disagiati fisici nell'anno 2012 e/o 2013.

Le agevolazioni per disagio economico e quelle per disagio fisico sono cumulabili qualora allo stesso cliente domestico del servizio elettrico siano state riconosciute più agevolazioni di Bonus elettrico.

RICORDATO CHE il predetto Addendum al Protocollo d'Intesa definisce i compiti dei soggetti sottoscrittori che si impegnano, rispettivamente, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa e, in particolare, dà mandato ad Acquedotto Pugliese di definire con ANCI un'apposita Convenzione per l'utilizzo della banca dati "utenze beneficiarie del bonus elettrico SGAtè" per l'avvio dell'iniziativa in Puglia con riferimento agli anni 2012 e 2013;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate

1. Che per l'erogazione delle agevolazioni alle "utenze deboli", residenti nei Comuni ricadenti nell'ATO Puglia ed aventi diritto in base a quanto previsto dal presente bando, dovranno essere utilizzate le risorse del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) destinate al finanziamento di tali agevolazioni come stabilito da questa Autorità nell'ambito della proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013, definita con propria Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 29/04/2013 e successivamente approvata dall'AEEG con propria Deliberazione n. 519/2013/R/IDR del 14 novembre 2013;
2. Che dal 03 MARZO al 31 MAGGIO 2014, i residenti dei Comuni della Regione Puglia, ed utenti, direttamente intestatari o in condomini, di fornitura idrica AQP possono presentare domanda per accedere al contributo oggetto del presente avviso e in base agli articoli che seguono.

Art. 1 – Requisiti di accesso alla richiesta del Bonus Idrico

1. Essere cittadino residente nei Comuni della Regione Puglia in cui il Servizio Idrico Integrato è gestito direttamente da Acquedotto Pugliese S.p.A;
2. aver beneficiato del Bonus Elettrico, per utenza domestica elettrica, nella Regione Puglia, con data inizio dell'agevolazione ricadente nell'anno 2012 e/o 2013;
3. essere direttamente intestatario di una fornitura idrica, ad uso abitativo domestico di residenza, oppure, risiedere in un condominio che è intestatario di contratto idrico ad uso abitativo domestico;
4. la fornitura idrica deve essere attiva al momento della presentazione dell'istanza, ed in regola con i pagamenti nei confronti di Acquedotto Pugliese, ovvero non essere morosa per pagamenti di fatture con scadenza entro il 31 dicembre 2013;

Art. 2 – Misura delle agevolazioni

1. Ai beneficiari verrà erogato, in relazione con il Bonus Elettrico di cui si è fruito, un corrispondente Bonus Idrico stabilito conformemente a quelle che sono le indicazioni generali riguardanti il fabbisogno standard di acqua, come riportato nella tabella seguente:

Categoria Bonus Elettrico	Categoria Bonus Idrico Puglia	Importo Bonus Idrico 2012	Importo Bonus Idrico 2013
Disagio Economico ISEE uguale o inferiore a € 7.500,00	Categoria A	€ 40,69	€ 42,72
Disagio Economico ISEE uguale o inferiore a € 20.000,00 e con 4 o più figli a carico	Categoria B	€128,47	€134,89
Disagio Fisico	Categoria C	€ 61,03	€ 64,08

Sede legale ed operativa Viale P. Borsellino e G. Falcone n.2 -70125 – BARI

Tel. 0809641401 / Fax 0809904302 Sito internet: www.aip.gov.it

Si precisa che il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia e che, i bonus per disagio economico e disagio fisico, sono cumulabili, qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda di Bonus Idrico

1. I nuclei familiari o cittadini titolari sia di utenze singole che di utenze condominiali potranno presentare domanda di accesso al Bonus Idrico **dal 03 marzo e tassativamente fino al 31 maggio 2014**. Oltre tale termine le domande non potranno essere più accolte e pertanto si perderà l'eventuale beneficio;
2. gli aventi diritto potranno presentare domanda di accesso al Bonus Idrico secondo una delle seguenti modalità:
 - a. via **internet**, all'indirizzo **www.bonusidrico.puglia.it**
 - b. via **telefono fisso**, mediante il numero verde automatico **800.660.860**.

ATTENZIONE: Le domande presentate secondo una diversa modalità da quelle indicate non saranno prese in considerazione;

3. per entrambe le modalità di presentazione, il cittadino dovrà essere preventivamente in possesso delle seguenti informazioni:
 - a. **Data di nascita** dell'intestatario della fornitura elettrica che ha goduto del Bonus Elettrico nel corso del 2012 e/o 2013 e che è titolare di un contratto di utenza idrica AQP ad uso domestico, oppure, che risiede in un condominio intestatario di utenza idrica AQP ad uso domestico;
 - b. **Codice POD** ovvero il codice alfanumerico identificativo dell'utenza elettrica, per il quale il cittadino ha ottenuto il Bonus Elettrico nel corso del 2012 e/o 2013;
ATTENZIONE: del Codice POD sono da riportare solo le cifre numeriche, e si trova nel primo foglio della bolletta dell'energia elettrica, sotto la voce "Dati di Fornitura";
 - c. **Numero del contratto idrico AQP, come si rileva dalla prima pagina della fattura consumi di Acquedotto Pugliese**. Il contratto è richiesto per accreditare direttamente in fattura consumi il Bonus Idrico di cui il cittadino richiede di beneficiare;
 - d. **Codice cliente AQP**, ovvero il numero di 10 cifre che è riportato nella fattura consumi AQP della fornitura idrica per il quale si richiede il Bonus Idrico. Il codice cliente indica l'intestatario della fornitura idrica sia singola che condominiale di cui il cittadino fruisce;
4. il cittadino, nel presentare la domanda di Bonus Idrico, dovrà necessariamente fornire il consenso al trattamento dei dati forniti e di quelli inerenti i benefici relativi al Bonus Elettrico;
5. per ricevere le comunicazioni relative alla domanda di Bonus Idrico, al richiedente sarà chiesto di confermare gli indirizzi e se intenderà modificarli potrà effettuarlo solo via Internet;
6. il completamento dell'iter di presentazione della domanda di Bonus Idrico, sia via internet che via telefono, comunica in tempo reale al cittadino se la domanda:
 1. è acquisita: in tale evenienza, si riscontra che, per i dati forniti dal cittadino sussistono le condizioni necessarie per la presentazione della domanda. Contestualmente al cittadino sarà comunicato il **numero di protocollo** della richiesta. Successivamente, a completamento dell'iniziativa, saranno effettuate le fasi di verifica, di validità delle informazioni contrattuali, e di regolarità dei pagamenti per l'anno 2012 e/o 2013. A

conclusione delle verifiche sarà fornita comunicazione postale al cittadino con indicazione del protocollo e dell'esito dell'erogazione, che se dovuto, avverrà in fattura consumi del contratto AQP;

2. è acquisita con riserva: in tale evenienza, si riscontra che, per i dati forniti dal cittadino non sussistono tutte le condizioni necessarie per la presentazione della domanda. Contestualmente al cittadino sarà comunicato il **numero di protocollo** della richiesta. Successivamente, a completamento dell'iniziativa, saranno effettuate le fasi di verifica, di validità delle informazioni contrattuali, e di regolarità dei pagamenti per l'anno 2012 e/o 2013. A conclusione delle verifiche, sarà fornita comunicazione postale al cittadino con indicazione del protocollo e dell'esito dell'erogazione, che se dovuto, avverrà in fattura consumi del contratto AQP;
3. non è ammessa: in tale evenienza, si riscontra che, per i dati forniti dal cittadino non sussistono le condizioni necessarie e sufficienti per la presentazione della domanda. Le circostanze che producono tale esito riguardano sia la mancata sussistenza del Bonus Elettrico che la non coerente indicazione dei dati di fornitura idrica AQP.

Art. 4 – Verifica dello stato della domanda di Bonus Idrico

1. Nel periodo indicato all'Art.1, e per tutto il 2014, i cittadini potranno consultare lo stato della domanda inoltrata per verificare l'evoluzione della stessa, in particolare se accolta con riserva. Per verificare lo stato della domanda di accesso al Bonus Idrico i cittadini possono utilizzare i canali indicati nell'Art. 4;
2. indipendentemente dal canale utilizzato, per richiedere la verifica dello stato di una richiesta, il cittadino dovrà essere preventivamente in possesso della:
 - **Data di nascita** dell'intestatario della fornitura elettrica che ha goduto del Bonus Elettrico nel corso del 2012 e/o 2013 e che è titolare di un contratto di utenza idrica AQP ad uso domestico, oppure, che risiede in un condominio intestatario di utenza idrica AQP ad uso domestico;
 - **Codice POD** identificativo dell'utenza elettrica, per il quale il cittadino ha ottenuto il Bonus Elettrico nel corso del 2012 e/o 2013. Del Codice POD sono da riportare solo le cifre numeriche, e si trova nel primo foglio della bolletta dell'energia elettrica, sotto la voce "Dati di Fornitura";
oppure in alternativa:
 - **Numero di Protocollo** di registrazione della domanda.

Art. 5 – Modalità di erogazione del Bonus Idrico

I soggetti beneficiari del Bonus idrico Puglia riceveranno, tramite missiva riportante il codice dell'agevolazione, informazione circa l'avvenuta attribuzione del bonus e relativo ammontare che verrà accreditato direttamente nella prima fattura di consumo idrico utile emessa da AQP SpA successivamente alla data del **30 giugno 2014**.

Nel caso in cui il cittadino fosse intestatario della fornitura idrica, riceverà direttamente nella sua fattura consumi AQP l'accredito del Bonus Idrico, se dovuto.

In caso di fornitura condominiale, il beneficiario, informato direttamente dalla missiva inviata presso la fornitura elettrica o presso la fornitura idrica a seconda della scelta operata dal cittadino stesso, dovrà richiedere il relativo corrispettivo a sua cura direttamente all'amministratore del condominio.

Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

L'Autorità Idrica Pugliese e il Gestore del SII AQP SpA si riservano, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs. 196/03, di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, perciò l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti della Società AQP Spa per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.

Art. 7 – Ricorsi

1. I cittadini che in fase di presentazione della domanda di accesso al Bonus Idrico dovessero ricevere in tempo reale l'esito "non ammessa" come da Art.3 sono invitati a verificare lo stato del Bonus Elettrico di cui si è goduto nel 2012 e/o nel 2013. A tale scopo è utile verificare con il gestore elettrico tale beneficio;
2. i cittadini che in fase di presentazione della domanda di accesso al Bonus Idrico dovessero ricevere in tempo reale l'esito "acquisita con riserva" devono avere cura, a conclusione del termine di presentazione delle domande, come da Art. 3, ad utilizzare nel mese successivo il servizio di verifica dello stato della domanda di Bonus Idrico, come indicato all'Art.4. Qualora dalla verifica dello stato della domanda, la stessa risultasse in stato "non erogato" e/o qualora il cittadino abbia ricevuto comunicazione, per posta, di domanda "non ammessa" a seguito delle verifiche contrattuali AQP, il cittadino che ritiene di avere diritto al Bonus Idrico, può inoltrare reclamo scritto ad Acquedotto Pugliese, agli indirizzi indicati in fattura consumi:
 - a. documentando il Bonus Elettrico ricevuto per gli anni 2012 e/o 2013;
 - b. riportando le indicazioni del codice cliente ed il contratto della fornitura idrica AQP;
 - c. indicando il numero di protocollo della richiesta di Bonus Idrico.
3. i cittadini che in fase di presentazione della domanda di accesso al Bonus Idrico dovessero ricevere in tempo reale l'esito "acquisita", qualora a conclusione del termine di presentazione delle domande, come da Art. 3, non dovessero ricevere alcuna comunicazione per posta e/o non dovessero ricevere alcun accredito del Bonus Idrico con le fatture consumi AQP successive, sono invitati ad utilizzare il servizio di verifica dello stato della domanda di Bonus Idrico, come indicato all'Art.4. Qualora la domanda risultasse in stato "erogato" con indicazione della fattura, è necessario contattare l'amministratore del condominio per ricevere direttamente dall'amministratore il Bonus Idrico;
4. i cittadini che verifichino lo stato "acquisita" del Bonus Idrico e che non hanno ricevuto alcun accredito e/o comunicazione, anche dopo i termini indicati dall'Art. 3, dovranno inoltrare reclamo scritto ad Acquedotto Pugliese, agli indirizzi indicati in fattura consumi:
 - a. documentando il Bonus Elettrico ricevuto per gli anni 2012 e/o 2013;
 - b. riportando le indicazioni del codice cliente ed il contratto della fornitura idrica AQP;
 - c. indicando il numero di protocollo della richiesta di Bonus Idrico.

Art. 8 – Trattamento dati personali

I cittadini, per presentare la domanda di beneficio del Bonus Idrico Puglia, devono necessariamente concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

In particolare è necessario che autorizzino:

- l'accesso e la verifica dei dati relativi alle domande di agevolazione che hanno presentato per ottenere il Bonus Elettrico;
- l'accesso ai dati contrattuali della fornitura idrica AQP di cui fruiscono sia in maniera diretta che in condominio;

Qualora la domanda di bonus idrico venga ammessa, i cittadini rilasciano l'autorizzazione all'invio delle informazioni riguardo il Bonus Idrico all'intestatario del contratto idrico AQP.

I cittadini, in fase di presentazione della domanda sia via telefono che via internet, dichiarano di aver consultato l'informativa della privacy.

DISPONE DI

- a) Trasmettere copia del presente bando alla Regione Puglia, ad Acquedotto Pugliese SpA, ad ANCI Puglia e a tutti i Comuni della Regione Puglia per provvedere, per quanto di competenza, ad individuare le modalità di diffusione dell'informazione presso i consumatori domestici dei contenuti del presente bando;
- b) Trasmettere, altresì il presente provvedimento alle Associazioni di Categoria di difesa e tutela del consumatore con sede nella Regione Puglia;
- c) Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Autorità www.aip.gov.it.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Cosimo Ingrosso